

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1. Definizioni**
- 1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
 - a) "PIL": la società PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.;
 - b) "Acquirente": il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l'acquisto di prodotti PIL;
 - c) "Parte" o "Parti": PIL e/o l'Acquirente, singolarmente o congiuntamente considerati;
 - d) "Ordine" o "Ordini": l'ordine e/o gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente a PIL;
 - e) "Prodotti": tutti i prodotti offerti da PIL e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della stessa;
 - f) "Conferma d'Ordine": la conferma d'ordine inviata da PIL all'Acquirente;
 - g) "Contratto": il singolo contratto di compravendita concluso fra PIL e l'Acquirente, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, dalla prima al secondo, dei Prodotti;
 - h) "Condizioni Generali": le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.
- 2. Ambito di applicazione**
- 2.1 Le Condizioni Generali si applicano a ogni vendita conclusa tra PIL e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti e formano parte integrante di ogni Contratto concluso fra le Parti, regolandone i rapporti, anche nel caso in cui le stesse non le abbiano espressamente richiamate.
- 2.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni indicate per iscritto dall'Acquirente nell'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di PIL od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita od implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da PIL.
- 2.3 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra PIL e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche. Le Condizioni Generali sono valide per tutto il periodo necessario alla completa e regolare esecuzione del Contratto.
- 2.4 Eventuali condizioni particolari convenute fra le Parti saranno valide solo se riportate nella Conferma d'Ordine ed avranno prevalenza sulle Condizioni Generali, costituendone una deroga.
- 3. Modalità di conclusione del contratto di vendita**
- 3.1 L'Ordine inviato dall'Acquirente a PIL costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte di PIL.
- 3.2 Entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, PIL, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l'Ordine, inviando all'Acquirente la Conferma d'Ordine.
- 3.3 Il Contratto è da intendersi concluso a seguito dell'invio della Conferma d'Ordine oppure, in alternativa, con l'esecuzione dell'Ordine da parte di PIL; in tal caso, l'Acquirente non potrà annullare l'Ordine senza il preventivo consenso scritto di PIL e/o rifiutarsi di ricevere i Prodotti. Fino al momento della conclusione del Contratto, offerte ed preventivi formulati da PIL ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per PIL.
- 3.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine sia difforme dall'Ordine - quanto, a titolo meramente indicativo, a quantità di Prodotti, prezzi, sconti ed/o modalità di consegna -, la Conferma d'Ordine varrà quale controproposta di PIL, la quale dovrà essere espressamente accettata dall'Acquirente, affinché il Contratto possa ritenersi concluso.
- 3.5 In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale con l'Acquirente relativo alla vendita non vincola PIL a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultima.
- 3.6 In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione ed dell'esecuzione dello stesso da parte di PIL, quest'ultima potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine e/o di parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.
- 4. Prezzi**
- 4.1 I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di PIL s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) di PIL, al netto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.
- 4.2 Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo PIL, la quale si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della mano d'opera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei cataloghi/listini.
- 5. Consegne**
- 5.1 Fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti, i Prodotti sono consegnati all'Acquirente o al terzo incaricato da quest'ultimo con modalità EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) presso il polo logistico di PIL.
- 5.2 I termini di consegna indicati nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine hanno carattere puramente indicativo e non essenziale, e non includono i tempi di trasporto.
- 5.3 PIL non si assume la responsabilità di eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardo e/o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave di PIL stessa.
- 5.4 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine fosse impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, sopravvenute alla conclusione del Contratto, i termini di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di PIL per il ritardo, e i nuovi termini verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo e/o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna degli stessi.
- 5.5 Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile a PIL o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro, da comunicarsi all'Acquirente tramite email o P.E.C. Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso sarà dovuto a PIL, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino PIL nella misura pari al 2% dell'importo indicato in fattura, per ogni intera settimana di ritardo; in caso di ritardo inferiore alla settimana la percentuale sarà calcolata in proporzione ai giorni di ritardo. Tutti i rischi relativi al periodo di deposito della merce presso il magazzino PIL sono esclusivamente a carico dell'Acquirente. Se il rifiuto dell'Acquirente di ricevere la merce persiste per oltre 30 (trenta) giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, PIL avrà la facoltà di risolvere il Contratto e chiedere all'Acquirente il risarcimento di eventuali danni subiti.
- 6. Rischi**
- 6.1 I rischi derivanti dal trasporto sono disciplinati secondo i termini Incoterms® 2020 pattuiti dalle Parti.
- 6.2 L'Acquirente, all'atto del ricevimento dei Prodotti, deve, nel proprio interesse, verificarne la quantità e le condizioni prima dell'accettazione e comunicare le eventuali opportune riserve immediatamente e per iscritto al vettore. In caso contrario, ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e consegnati verrà respinta.
- 7. Quantità e imballi**
- 7.1 Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di imballo. In caso di Ordini per quantità inferiori PIL si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, previa comunicazione, la somma forfettaria di 5,00 Euro per ciascuna riga d'Ordine di Prodotto sfusi.
- 7.2 Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo di vendita, mentre i costi degli eventuali imballi non standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, saranno addebitati da PIL all'Acquirente.
- 8. Rispetto delle normative di prodotto**
- 8.1 PIL garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel campo di applicazione di Direttive e Regolamenti Europei sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dagli stessi, al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati nell'Unione Europea. La conformità a Direttive e Regolamenti Europei è indicata mediante l'apposizione del simbolo grafico "CE".
- 8.2 L'esportazione in alcuni Paesi UE o extra-UE potrebbe essere vietata o richiedere apposita documentazione, marcatura e/o certificazione obbligatoria. Sarà pertanto cura dell'Acquirente contattare PIL per le opportune verifiche.
- 9. Modifiche ai Prodotti**
- 9.1 Le indicazioni, le misure, i disegni e le immagini dei Prodotti e dei relativi componenti presenti sui cataloghi, brochure, siti internet di PIL e, in genere, su tutta la documentazione tecnica e informativa di PIL sono riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno alcun carattere vincolante.
- 9.2 PIL, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.
- 9.3 I marchi di qualità e certificazione indicati sul materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al momento della stampa della documentazione. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito www.performanceinlighting.com o tramite il Servizio di Assistenza Tecnica.
- 10. Qualità, garanzie e reclami**
- 10.1 Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per gli usi ai quali sono destinati abitualmente prodotti dello stesso tipo, quale risulta dalla documentazione tecnica vigente al momento della vendita, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi ed difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti di normale deperimento d'uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione.
- 10.2 Tale garanzia opera a condizione che il cattivo funzionamento, i vizi ed/o i difetti non dipendano da: (i) errori di montaggio e/o di installazione, (ii) mancata o errata manutenzione, (iii) mancato e/o errato rispetto delle specifiche tecniche contenute nel catalogo PIL e sugli eventuali fogli di istruzioni, (iv) guasti causati da imperizia ed/o negligenza, (v) cattiva conservazione antecedente all'installazione, (vi) mancata immediata adozione delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, (vii) sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni tecniche, (viii) interruzioni o sospensioni dell'energia elettrica, (ix) interventi non autorizzati, (x) manomissioni eseguite e/o fatte eseguire dall'Acquirente e/o da terzi, (xi) atti vandalici, (xii) atti terroristici, (xiii) eventi atmosferici eccezionali, (xiv) caso fortuito, (xv) forza maggiore, (xvi) fatto di terzo.
- 10.3 Inoltre, la garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni ed/o sospensioni dell'energia elettrica.
- 10.4 Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancato o difettoso funzionamento oppure a vizi ed difetti di progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere notificato a PIL per iscritto, a pena di decadenza:
 - entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi ed/o difetti apparenti;
 - entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi ed/o difetti che si siano manifestati successivamente alla consegna e comunque entro due anni dalla stessa.
- 10.5 Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione del Prodotto, nonché a fornire a PIL adeguata documentazione comprovante i vizi ed/o difetti lamentati.
- 10.6 La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di PIL, alla sostituzione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che similari) ovvero, alternativamente, alla riparazione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi. In ogni caso, sono escluse dalla garanzia tutte le spese accessorie all'attività di sostituzione e/o riparazione.
- 10.7 Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti e/o componenti difettosi, continuerà a decorre l'originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi intendersi rinnovato.
- 10.8 Viene esclusa la responsabilità di PIL con riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, ed/o regolamenti, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità ed/o idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.
- 11. Responsabilità**
- 11.1 Fatti salvi i limiti indovabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di PIL - sia contrattuale che extracontrattuale - che possa derivare, direttamente ed/o indirettamente, dal Contratto ovvero dai vizi ed difetti dei Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento ed/o il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.
- 11.2 PIL non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati ed/o installati in Paesi in cui siano in vigore norme che non ne consentano l'impiego, ovvero per usi difformi da quelli a cui gli stessi sono destinati e/o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento della vendita.
- 11.3 In caso di revisione delle specifiche tecniche e del libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati ed/o installati durante il periodo di garanzia, l'Acquirente non potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche.
- 11.4 L'Acquirente si obbliga a pattuire, in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti, una clausola limitativa della responsabilità di PIL sostanzialmente identica a quanto previsto nel presente articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da PIL.
- 12. Resi**
- 12.1 Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la previa autorizzazione scritta di PIL, in assenza della quale i Prodotti saranno riconsegnati all'Acquirente a sue spese e rischio.
- 12.2 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini di PIL entro il termine indicato da PIL. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotto l'importo minimo del 15% per oneri amministrativi. PIL si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero di applicare una percentuale maggiore per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato.
- 12.3 In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti nel catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione e/o per i quali siano state modificate le specifiche tecniche.
- 13. Pagamento del prezzo**
- 13.1 Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato nel rispetto delle "Condizioni di Fornitura" di cui al catalogo PIL in vigore, oppure secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.
- 13.2 Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza di interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.
- 13.3 Il mancato pagamento, a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'Acquirente autorizza PIL a sospendere immediatamente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la consegna dei Prodotti, nonché a esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la facoltà di PIL di recedere dall'Ordine in corso di esecuzione.
- 13.4 PIL si riserva, altresì, di sospendere le forniture nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione della situazione economica dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'Acquirente o, più in generale, di sua comprovata inaffidabilità finanziaria.
- 13.5 Eventuali spese d'incasso e bolle relative ai pagamenti sono a carico dell'Acquirente.
- 13.6 Lo sconto condizionato concordato per iscritto tra le Parti è subordinato al tempestivo rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e l'Acquirente che l'avesse indebitamente trattenuto avrà l'obbligo di rimborsarlo immediatamente.
- 13.7 Qualsiasi reclamo dell'Acquirente, anche per ritardi di consegna e/o per fornitura incompleta non dà diritto all'Acquirente di sospendere ed/o ritardare il pagamento della fornitura.
- 13.8 L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di PIL, né far valere la garanzia di cui all'art. 10, se non è in regola con i pagamenti.
- 13.9 Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubblicate, con la precisazione che la violazione di tali disposizioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.
- 14. Proprietà industriale**
- 14.1 PIL rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l'Acquirente si impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non utilizzare, salvo autorizzazione scritta. Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata da PIL su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, PIL non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne PIL da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.
- 14.2 L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di PIL solo all'eventuale fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto di PIL stessa.
- 14.3 È fatto divieto all'Acquirente di registrare il dominio internet "PIL" e qualsiasi altro dominio che contenga termini simili o comunque riconducibili a PIL.
- 14.4 Eventuali link al sito internet di PIL e la pubblicazione sul sito dell'Acquirente di contenuti riferiti a PIL dovranno essere preventivamente autorizzati da PIL stessa per iscritto.
- 15. Riservatezza**
- 15.1 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata da PIL come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato; pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, e a non utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del Contratto, per il periodo di 5 (cinque) anni dall'esecuzione dell'Ordine.
- 15.2 PIL si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l'eventuale violazione del suddetto obbligo di riservatezza.
- 16. Privacy**
- 16.1 PIL si impegna a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto in conformità al D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE n. 679/2016, cd. GDPR), con le finalità ivi consentite e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale ed/o contabile. L'informativa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link <https://www.performanceinlighting.com/informativa/PI-Informativa-Lead-Clienti.pdf>
- 17. Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PIL - Policy Anti-Corruzione**
- 17.1 Le relazioni contrattuali tra le Parti sono improntate a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il contenuto del Codice Etico Aziendale e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché con i principi della Policy Anticorruzione disponibili su <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/governance>, che il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.
- 17.2 Eventuali violazioni dovranno essere segnalate secondo la "Procedura Segnalazioni", mediante la compilazione dell'apposito form, entrambi disponibili sul sito internet <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/governance>
- 18. Restrizioni all'esportazione nella Federazione Russa**
- 18.1 L'Acquirente non venderà, esporterà o riporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per essere utilizzati nella Federazione Russa alcun Prodotto fornito sulla base degli Ordini o in relazione ad essi, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12-octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
- 18.2 L'Acquirente farà del suo meglio per garantire che quanto previsto dall'art. 18.1 non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
- 18.3 L'Acquirente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo dell'art. 18.1.
- 18.4 Qualsiasi violazione degli artt. 18.1, 18.2 o 18.3 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del contratto di vendita e PIL avrà il diritto di agire per i rimi di tipo opportuni, tra cui, a titolo esemplificativo, la cancellazione degli Ordini e il risarcimento dei danni.
- 18.5 L'Acquirente dovrà informare immediatamente PIL di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi precedenti, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo dell'art. 18.1. L'Acquirente metterà a disposizione di PIL le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 18.1, 18.2 e 18.3 entro 2 (due) settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.
- 19. Legge applicabile, foro competente e lingua**
- 19.1 Tutti i contratti conclusi da PIL, indipendentemente dalla nazionalità dell'Acquirente e/o dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione italiana.
- 19.2 Resta espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.
- 19.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatta salva la facoltà di PIL di esperire l'azione ove l'Acquirente ha il domicilio o la residenza.
- 19.4 Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più lingue, in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in lingua italiana.